

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RADDOPPIO DEL II TRATTO DELL’ACQUEDOTTO GARCIA DALLA VASCA DI DISCONNESSIONE AL POTABILIZZATORE GARCIA DI SAMBUCA DI SICILIA E REVAMPING DELLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO GARCIA”

RISCONTRO FORNITO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

Chiarimento n. 1.

Domanda: *“In riferimento alla procedura in oggetto, si ritiene utile chiedere un chiarimento relativamente alla prescrizione contenuta in seno all’articolo 12.2 del disciplinare di gara offerta tecnica, lettera e) afferente le dichiarazioni da rendere ex art. 47, commi 4 e 5 del Decreto Semplificazione bis, come convertito con legge n. 108 del 29 luglio 2021, il cui testo, per comodità si riporta*

e) dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale il concorrente attesta che nell’ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte abbia adottato strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro per i propri dipendenti e/o modalità innovative di organizzazione del lavoro, ovvero di non averne adottate.

Dalla lettura della superiore prescrizione emerge come codesta S.A. ha inteso richiamare:

1) nel primo periodo, l’articolo 47, comma 5, lettera a) in base al quale nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dell’articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, ((dell’articolo)) 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67, (degli articoli)) 35 e 55-quinquies del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ovvero (dell’articolo)) 54 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

2) nel secondo periodo, l’articolo 47, comma 5, lettera b) utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonchè modalità innovative di organizzazione del lavoro. Come si evince dalla disamina della norma, la suddetta disposizione contenuta nella lettera b) del richiamato art. 47, comma 5, consente alle imprese concorrenti il riconoscimento del punteggio aggiuntivo anche in presenza del solo impegno a utilizzare specifici strumenti. Dunque, la norma di legge non richiede in capo alle imprese l’onere di dimostrare in sede di partecipazione di aver adottato i richiamati strumenti. Da qui la necessità di un chiarimento da parte di codesta S.A. sul modo di intendere la prescrizione contenuta in seno all’articolo 12.2, lettera e) del disciplinare di gara, visto e considerato che il riconoscimento della premialità comporta un punteggio ragguardevole ai fini dell’aggiudicazione dell’appalto.”

Risposta: Relativamente al contenuto della dichiarazione di cui all’articolo 12.2, lettera e), del disciplinare di gara si rappresenta che la premialità indicata fa esplicito riferimento, “all’aver adottato, nell’ultimo triennio, strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, vita e lavoro per i propri dipendenti e/o modalità innovative di organizzazione del lavoro”. Il disciplinare di gara non prevede che detta premialità venga assegnata anche a chi si impegnasse ad adottare detti strumenti in futuro, nel caso non li abbia già adottati nell’ultimo triennio. Siciliacque nella redazione del bando di gara ha inteso utilizzare nella forma sopra chiarita la possibilità di inserire le misure premiali indicate all’art. 47, comma 5, del D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021

Chiarimento n. 2.

Domanda: *“Con il presente quesito si chiede se sono previste delle indicazioni editoriali per la redazione delle relazioni tecniche previste al paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara (interlinea, dimensione del carattere, etc.) o se queste siano a discrezione del concorrente, eccetto per le indicazioni relative al limite massimo di cartelle A4 previste”.*

Risposta: Il paragrafo 12.2 dal titolo “Contenuto della Busta “B” – Offerta Tecnica” prescrive la documentazione da inserire sulla Piattaforma da parte degli operatori economici. Nel suo contenuto non fa menzione di indicazioni redazionali, dunque, purché si rientri nei limiti stabiliti dai vari punti del paragrafo 12.2, l’operatore è libero di adottare gli accorgimenti ritenuti più idonei.

Chiarimento n. 3.

Domanda: *“Con il presente quesito, si chiede un chiarimento in merito al paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara, al punto c), che riporta relazione, costituita da non più di 30 cartelle formato A4, illustrativa delle esperienze pregressa nella realizzazione di opere similari a quelle in appalto, con particolare riferimento ad almeno tre interventi ritenuti dal concorrente indicativi, per contenuto*

tecnico, delle proprie capacità, corredata da un massimo di tre (3) schede di formato A3 rappresentative degli aspetti grafici peculiari delle opere realizzate e di sei (6) schede formato A4 a supporto fotografico delle stesse. Si chiede se nelle 30 cartelle A4 richieste sono comprese le 3 schede A3 rappresentative degli aspetti grafici peculiari delle opere e le 6 schede A4 a supporto fotografico delle cartelle A3 o se queste sono previste in aggiunta alle 30 cartelle A4 di cui sopra”.

Risposta: Considerato il tenore letterale della lett. c) par. 12 del disciplinare di gara, le 6 schede grafiche a corredo e le ulteriori 3 fotografiche devono considerarsi aggiuntive rispetto alle 30 cartelle formato A4

Chiarimento n. 4.

Domanda: “Con il presente quesito si chiede di esplicitare meglio il concetto di documenti unici in riferimento alle relazioni di cui ai punti a), b) e c) del paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara. Le relazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere convogliate in una singola relazione o dovranno essere 3 relazioni separate?”

Risposta: Il disciplinare di gara prevede: “I documenti di cui alle lettere a), b), c) dovranno essere unici. In caso di soggetti associati le dichiarazioni di cui alle lett. d), e), f) e g) dovranno essere prodotte da ciascun soggetto”. Si specifica che in caso di RTI il concorrente dovrà proporre tre documenti distinti, la relazione richiesta all’art. 12.2 lett. a) del disciplinare di gara, la relazione richiesta all’art. 12.2 lett. b) e la relazione richiesta all’art. 12.2 lett. c). Per ciò che attiene le dichiarazioni richieste all’art. 12.2 lett. d), e), f) e g) del disciplinare di gara esse andranno prodotte da ciascun operatore economico componente del RTI.

Chiarimento n. 5.

Domanda: “Con il presente quesito si chiede di specificare se le dichiarazioni previste ai punti g) e h) del paragrafo 12.2 del Disciplinare di Gara debbano essere rese esclusivamente dall’operatore economico concorrente o anche dai progettisti di cui esso potrebbe avvalersi per la redazione dell’offerta tecnica prevista al sopra citato paragrafo”

Risposta: Le dichiarazioni richieste all’art. 12.2 del disciplinare di gara devono essere rese dall’operatore economico che concorre alla gara e non dai progettisti di cui eventualmente si avvalga.

Chiarimento n. 6.

Domanda: “Con riferimento al contenuto della busta B Offerta Tecnica relativo alle caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta - merito tecnico, si chiede se per i punti a), b), c) nel numero delle pagine previsto per le relazioni si intendano comprese o escluse copertine e indici”

Risposta: La ratio della lex specialis è quella di richiedere che il contenuto sostanziale, oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, non superi un limite massimo di pagine; vanno escluse dal computo, dunque, la copertina e l’indice, trattandosi di elementi evidentemente privi di contenuto tecnico sostanziale e rilevante ai fini della valutazione dell’offerta

Palermo, 15 giugno 2023

Il Responsabile del Procedimento

(Ing. Antonella Pitisci)